

Valutazione degli apprendimenti Scuola Secondaria di I grado

Criteri di valutazione comuni

Alla luce del d.lgs n 62/2017, le nuove modalità di valutazione valorizzano l'intero processo formativo e i risultati di apprendimento, certificando le competenze e attribuendo più valore al percorso fatto dalle alunne/i per superare le povertà educative e favorire l'inclusione, attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con

votazione in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento.

La valutazione globale viene effettuata attraverso l'osservazione e valutazione dei seguenti indicatori:

- socializzazione
- autonomia e modalità di lavoro
- metodo di studio
- situazione di partenza
- progresso nei percorsi di apprendimento
- livello di apprendimento

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Tra i docenti è individuato un coordinatore dell'insegnamento trasversale di educazione civica che, in sede di scrutinio, formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento della disciplina. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento.

Criteri di valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Nella valutazione del comportamento concorre l'osservazione e valutazione dei seguenti indicatori:

- competenze civiche
- competenze sociali
- spirito di iniziativa e partecipazione
- consapevolezza ed espressione culturale

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

Per procedere alla valutazione finale è richiesta la frequenza dell'alunno di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo casi eccezionali deliberati dal collegio docenti, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Relativamente alla valutazione finale, sono ammessi alla classe successiva, gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

È possibile per le scuole (Nota prot. n. 6051 dell'8 giugno 2009 del MIUR e D. Lgs. 62/2017), con scelta autonoma e a maggioranza, ammettere alla classe successiva anche in presenza di carenze formative. Nel qual caso la scuola nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6.3).

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo avviene tenendo conto dei risultati acquisiti anche nell'ambito di percorsi personalizzati e non può, comunque, prescindere dai seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame, prevista dall'art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e lingua inglese predisposte dall'INVALSI.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un giudizio di idoneità, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Aggiungi allegati



valutazione
comportamento prir



valutazione
secondaria1.pdf